

REGOLAMENTO (CEE) N. 4260/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1988

relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 ed 86 del trattato ai trasporti marittimi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, punto 5, alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché dalle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento;

considerando che l'obbligo di notifica alla Commissione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori previste dall'articolo 5, punto 5 del regolamento (CEE) n. 4056/86 riguarda la composizione di controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punti 2 e 3 di tale regolamento; che occorre semplificare al massimo la procedura di tale notifica; che, pertanto, occorre che le notifiche vengono fatte per iscritto allegando i documenti che contengono il testo delle relative sentenze arbitrali e raccomandazioni di conciliatori;

considerando che le denunce a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 possono facilitare l'avvio da parte della Commissione di un procedimento per violazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE nel settore dei trasporti marittimi; che, di conseguenza, sembra opportuno semplifi-

care al massimo la procedura relativa alla presentazione delle denunce; che occorre pertanto prevedere che le denunce vengano presentate per iscritto in un esemplare, lasciando ai ricorrenti la libertà di sceglierne la forma, il contenuto e le modalità;

considerando che la presentazione di domande a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 può avere importanti conseguenze giuridiche per ciascuna impresa che partecipa ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata; che, pertanto, ogni impresa deve avere il diritto di presentare tali domande alla Commissione; che, d'altra parte, se un'impresa esercita questo diritto, essa deve informarne le altre imprese che partecipano all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, affinché queste possano tutelare i propri interessi;

considerando che le imprese e associazioni di imprese debbono informare la Commissione dei fatti e delle circostanze che giustificano le domande presentate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;

considerando che è opportuno prescrivere che per le domande vengano utilizzati formulari, allo scopo di semplificarne ed accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, a vantaggio di tutti gli interessati;

considerando che nella maggior parte dei casi la Commissione avrà già avuto, nel corso della procedura di audizione prevista dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 frequenti contatti con le imprese o associazioni di imprese partecipanti, e che queste avranno quindi avuto la possibilità di manifestare il loro punto di vista in ordine agli addebiti loro contestati;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni di imprese interessate debbono avere il diritto, alla conclusione

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.